

# MINISTERO DELLA DIFESA

## DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Indirizzo postale: V.le dell'Esercito, 186 - 00143 Roma  
Posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it)  
Posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it)

Allegati: 2;  
Annessi: //.

**OGGETTO:** Promozione, a titolo onorifico, per il personale militare delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, che cessa dal servizio, ai sensi dell'articolo 1084-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A: (VEDASI ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO A)

^^^ ^^ ^^^ ^^

### 1. PREMESSA

- a. Con Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 è stata introdotta nel Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) la novella normativa, contenuta nell'articolo 1084-bis, ai sensi della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio **senza demerito**, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a seguito di cessazione avvenuta per:
  - raggiungimento del limite di età;
  - collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
  - infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;
  - rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), sempre che l'infermità dipenda da causa di servizio.
- b. Detta promozione, esclusa per gli Ufficiali che rivestono il grado di Generale di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per i Marescialli, Sergenti e Graduatì che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza, è attribuita a mero titolo onorifico e non produce effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico, nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.
- c. La presente circolare, nelle more dell'emanazione di correttivi alle circolari di questa Direzione Generale n. M\_D GMIL2 VDGM II SSS 2014/0010977 del 17 gennaio 2014 (concernente le "Disposizioni in materia di collocamento in aspettativa per motivi sanitari") e n. M\_D GMIL 1299413 del 5 dicembre 2014 (riguardante il "Compendio sulle disposizioni in materia di cessazione dal servizio permanente"), detta disposizioni ai fini dell'attribuzione della promozione in oggetto, a decorrere dal 7 luglio 2017.

### 2. REQUISITO DEL "SENZA DEMERITO"

- a. Per quanto attiene alla locuzione "senza demerito" di cui alla citata norma, la stessa deve intendersi nel senso che il personale militare interessato non deve essersi trovato, nel quinquennio antecedente la data di cessazione dal servizio, in una delle seguenti situazioni:
  - aver riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo;
  - essere stato sospeso dall'impiego, a qualsiasi titolo, per motivi penali o disciplinari;

- essere stato giudicato non idoneo nell'ultima valutazione per l'avanzamento;
- aver riportato note caratteristiche con qualifica di "inferiore alla media" o di "insufficiente".

b. Il personale militare che, al momento in cui dovrebbe ottenere la promozione in oggetto, sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, sarà escluso dall'attribuzione della promozione. L'interessato avrà cura di comunicare a questa Direzione Generale per il Personale Militare, per il tramite dei rispettivi centri/dipartimenti/comandi di ascrizione, gli esiti del procedimento penale, al fine di consentire l'accertamento del requisito del "senza demerito" per l'eventuale attribuzione della promozione.

### 3. MODALITA' DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CESSAZIONE

a. I Comandi/Enti che hanno alle proprie dipendenze personale, ad esclusione dei Generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e dei Marescialli, Sergenti e Graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza:

- che cessa dal servizio per una delle cause di cui al para 1, lett. a.;
- nei cui confronti è stato già adottato il provvedimento di cessazione dal servizio da parte di questa Direzione Generale per il Personale Militare, ma non è ancora decorsa la data di cessazione,

dovranno inviare, con la massima tempestività, unitamente, nel primo caso, alla documentazione relativa alla cessazione per qualsiasi causa, tramite gli indirizzi di posta elettronica [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it) e/o [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it), alla 4<sup>a</sup> Divisione per gli Ufficiali, alla 5<sup>a</sup> Divisione per i Sottufficiali e alla 6<sup>a</sup> Divisione per i Graduati, tenendo informata la linea gerarchica, un'attestazione come da **fac-simile in allegato B** (integrata da relazione nei casi in cui non si ha titolo alla promozione).

Analoga procedura, utilizzando lo stesso modello fac-simile, dovrà essere seguita per il personale già cessato per infermità, anche allo scopo di accertarne la dipendenza da causa di servizio. In tal caso, dovrà essere allegata copia del relativo provvedimento di riconoscimento della dipendenza.

In ogni caso, dal predetto modulo dovrà evincersi, ai fini della promozione a titolo onorifico, la sussistenza delle condizioni (senza demerito) previste dal citato art. 1084-bis del C.O.M., come disciplinato dal para. 2.

b. Si precisa che, qualora il militare si trovi in una delle quattro situazioni di cui al para. 2 lett. a. oppure risulti rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, dovrà essere redatta una scheda analitica che espliciti il motivo di "demerito", da unire al fac-simile in allegato B e i cui dati saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

c. Nel suddetto fac-simile **non** dovrà essere espresso parere sulla titolarità o meno all'eventuale promozione qualora, nell'ultimo quinquennio, sia stato compilato anche un solo Rapporto Informativo contenente nella voce n. 27 "Rendimento" una valutazione di "Inferiore alla Media" o "Insufficiente".

L'eventuale giudizio non favorevole, con riferimento alla citata voce analitica, dovrà comunque trovare adeguata rispondenza negativa nelle voci di maggiore interesse contenute nelle parti I, II e III del documento caratteristico che tratteggiano le qualità del militare oltre che emergere dal giudizio complessivo finale.

In tali casi, l'intero carteggio necessario al vaglio del requisito del "senza demerito" dovrà essere inviato alla competente 4<sup>a</sup> Divisione per gli Ufficiali, alla 5<sup>a</sup> Divisione per i Sottufficiali e alla 6<sup>a</sup> Divisione per i Graduati di questa Direzione Generale, che provvederanno alle necessarie valutazioni secondo criteri di omogeneità e trasparenza.

#### 4. ATTRIBUZIONE DELLA PROMOZIONE AL PERSONALE GIA' IN CONGEDO

Per quanto concerne le promozioni da attribuire dal 1° gennaio 2015, questa Direzione Generale per il Personale Militare procederà a dare attuazione al citato art. 1084-bis a partire dal personale in congedo per età e da quello collocato in ausiliaria ai sensi degli articoli 2229 e 2230 del C.O.M.

#### 5. DIRAMAZIONE

Gli Enti in indirizzo sono invitati a curare la capillare diramazione della presente circolare, consultabile, tra l'altro, sul sito "www.persomil.difesa.it", a tutti i Comandi/Enti dipendenti.

d'ordine  
IL VICE DIRETTORE GENERALE  
(Amm. Div. Alberto BIANCHI)

PROMOZIONE A TITOLO ONORIFICO  
Ripristinata la promozione del giorno dopo

Come precisato nella relazione illustrativa alla proposta di legge obiettivo del provvedimento è quello di istituire una forma di riconoscimento morale nei confronti del personale militare, senza produrre alcuna variazione nello status giuridico degli interessati, in particolare sotto il profilo del trattamento di quiescenza.

La citata proposta è stata approvata con Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 94 ed è stata introdotta nel Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) la normativa, contenuta nell'articolo 1084-bis, ai sensi della quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai militari in servizio permanente, che nell'ultimo quinquennio hanno prestato servizio senza demerito, è attribuita la promozione ad anzianità al grado superiore a seguito di cessazione avvenuta per:

- raggiungimento del limite di età;
- collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente;
- infermità o decesso dipendenti da causa di servizio;
- rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 923, comma 1, lettera m-bis), sempre che l'infermità dipenda da causa di servizio.

La promozione, esclusa per gli Ufficiali che rivestono il grado di Generale di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per i Marescialli, Sergenti e Graduati che rivestono il grado apicale del ruolo di appartenenza, è attribuita a mero titolo onorifico e non produce effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico, nonché sul trattamento di ausiliaria del personale interessato.

Per quanto riguarda alla locuzione "senza demerito" di cui alla citata norma, la stessa deve intendersi nel senso che il personale militare interessato non deve essersi trovato, nel quinquennio antecedente la data di cessazione dal servizio, in una delle seguenti situazioni:

- aver riportato condanna penale a pena detentiva per reato non colposo;
- essere stato sospeso dall'impiego, a qualsiasi titolo, per motivi penali o disciplinari;
- essere stato giudicato non idoneo nell'ultima valutazione per l'avanzamento;
- aver riportato note caratteristiche con qualifica di "inferiore alla media" o di "insufficiente".

Il personale militare che, al momento in cui dovrebbe ottenere la promozione in oggetto, sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, sarà escluso dall'attribuzione della promozione. L'interessato avrà cura di comunicare a questa Direzione Generale per il Personale Militare, per il tramite dei rispettivi centri/dipartimenti/comandi di ascrizione, gli esiti del procedimento penale, al fine di consentire l'accertamento del requisito del "senza demerito" per l'eventuale attribuzione della promozione.

**Per quanto ha tratto le promozioni da attribuire dal 1° gennaio 2015, la Direzione Generale per il Personale Militare ha comunicato che procederà a dare attuazione al citato art. 1084-bis a partire dal personale in congedo per età e da quello collocato in ausiliaria ai sensi degli articoli 2229 e 2230 del C.O.M..**

**Si fa riserva di ulteriori comunicazioni e precisazioni.**

Vincenzo Ruggieri  
Fonte internet